



COMUNE DI COLLEPARDO

Prov. Di FROSINONE

**“MONTI MAGGIORI - FOSSO CANESTRI FACENTE
PARTE DELLA PARTICELLA FORESTALE 72
AVENTE UNA SUPERFICIE DI HA 14,61 TOTALI
(PARTICELLA FORESTALE 72 PARTE”**

CAPITOLATO D'ONERI

COMUNE DI COLLEPARDO

provincia di Frosinone

CAPITOLATO

delle condizioni sotto le quali viene posto in vendita il taglio del bosco ceduo "M.ti Maggiori", particella forestale n. 72 ,dell' un'estensione totale di circa ha. 14.61.00, utilizzato nella parte boscata di ha 12.60.00, afferente alle particelle catastali individuati al F.27 con i nn. 54,55,61,82,85 e 119 p.di proprietà del Comune di Collepardo

CONDIZIONI GENERALI

Art. 1) Ente che effettua la vendita. Forma di vendita.

L'Amministrazione del Comune di Collepardo, mette in vendita, in esecuzione della propria determina n°. 61 del 23.11.2011, il materiale legnoso retraibile dal bosco ceduo " M.ti Maggiori", particella forestale n. 72 (Piano di Assestamento approvato dalla Regione Lazio n.160535 del 18 agosto 2009) ,dell' un'estensione totale di circa ha. 14.61.00, utilizzato nella parte boscata di ha 12.60.00, afferente alle particelle catastali individuati al F.27 con i nn. 54,55,61,82,85 e 119 p. di proprietà del Comune di Collepardo , come in premessa indicato , ed assegnato al taglio previa comunicazione all'Amministrazione Provinciale di Frosinone n°. prot. 3679 del 23.11.2011;

La vendita avviene a mezzo di asta pubblica, ai sensi dell'articolo 73 Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, approvato con r. d. 23 maggio 1924, e 827 e successive modificazioni;oppure,la vendita avviene per trattativa privata ai sensi dell'art.41 e ss. del citato Regolamento nelle circostanze di tempo e di luogo precisate nell'avviso d'asta o lettera d'invito o indicate per le vie brevi. Prima di iniziare la gara il Presidente della Commissione darà lettura del capitolato e dell'avviso d'asta o lettera d'invito e darà, a richiesta,tutti i chiarimenti opportuni affinché non vi possano essere errori circa il materiale legnoso oggetto di vendita, sui luoghi ove esso trovasi e sulle condizioni dell'aggiudicazione.

Art. 2) Prezzo e rischi della vendita

La vendita avviene a corpo partendo dal prezzo di base di Euro € 33.378,00 IVA esclusa

La vendita è fatta a tutto rischio, pericolo ed utilità dell'aggiudicatario.

Egli eseguirà il taglio, l'allestimento ed il trasporto del legname nonché tutti i lavori occorrenti e contemplati nel presente capitolato di oneri a rischio, conto e spese proprie senza che possa pretendere indennizzi o compensi di sorta per qualsiasi causa, anche di forza maggiore. L'aggiudicatario non potrà mai pretendere diminuzione alcuna di prezzo per qualsiasi ragione. L'Amministrazione venditrice all'atto della consegna, garantisce solamente i confini del bosco con esclusione di ogni e qualsiasi altra garanzia in ordine alle dimensioni, alla qualità e quantità del prodotto che potranno ricavarsi.

Art. 3) Materiale in vendita e confini del lotto

Il materiale legnoso posto in vendita è costituito dal taglio del bosco ceduo denominato " M.ti Maggiori", particella forestale n. 72 (Piano di Assestamento approvato dalla Regione Lazio n.160535 del 18 agosto 2009) ,dell' un'estensione totale di circa ha. 16.59.00, utilizzato nella parte boscata di ha 10.20.00, afferente alle particelle catastali individuati al F.27 con i nn. 54,55,61,82,85 e 119 p. di proprietà del Comune di Collepardo

Il lotto è racchiuso entro i seguenti confini delimitati contrassegnando n. 75 piante di cui n.54 appartenenti ai confini delle Part. forestale nn.71 e 73 , alla distanza di circa m. 10 -15 l'una dall'altra, in modo tale che da ogni pianta marcata sia possibile l'osservazione della precedente e della successiva. I contrassegni consistono in doppi anelli eseguiti a m.1,30 circa da terra ed un punto alla base del fusto , eseguiti con vernice indelebile bianca :

Confine nord : con Part. Forest. n.71 , evidenziato dall'allineamento di n. 23 piante doppiamente anellate al fusto con vernice bianca indelebile, appartenenti alla perimetrazione della P.F.n71 unitamente a recinzione realizzata con doppio filo spinato

Confine est : con zona pascoliva di proprietà comunale , evidenziato dall'allineamento di n.14 piante dal n. 24 al n.37, doppiamente anellate al fusto con vernice bianca indelebile;

Confine sud: con la Part.Forest. n.73 e dall'allineamento di n.31 piante doppiamente anellate al fusto con vernice bianca appartenenti alla perimetrazione della P.F.n73 unitamente a recinzione realizzata con doppio filo spinato

Confine ovest: con proprietà privata e porzione di stessa Part.Forestale esclusa , evidenziato dall'allineamento di n.7 piante di quercia doppiamente anellate al fusto con vernice bianca.

Le zone interne al lotto di proprietà privata sono state delimitate da n.27 piante doppiamente e anellate al fusto con vernice bianca indelebile;

La vendita avrà luogo a mezzo di asta pubblica, nelle circostanze di tempo e di luogo precisate nel bando di gara e/o per trattativa privata

Art. 5) Documenti

Per essere ammessi alla gara i concorrenti debbono presentare, o allegare alla offerta nel caso si tratti di gara ad offerte segrete:

1. Dichiarazione sostitutiva, esente da bollo, con sottoscrizione non autenticata, con allegata, a pena di esclusione, la fotocopia di un documento valido di riconoscimento, resa ai sensi degli artt.46, 47, 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445, con la quale ciascuna ditta attesta:
 - a. di essersi recata sul posto dove deve eseguirsi il progetto di taglio del bosco, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione del prezzo di utilizzazione, di aver giudicato l'offerta che sarà per fare nel complesso remunerativa, di aver preso visione del Capitolato d'Oneri e di possedere altresì l'attrezzatura ed i mezzi necessari per l'esecuzione di tutte le lavorazioni;
 - b. di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, di cui agli artt.120 e seguenti della legge 24.11.1981, n.689;
 - c. di impegnarsi a mantenere l'offerta presentata ferma e irrevocabile, ai sensi dell'art.1329 del Codice Civile, per un periodo pari a 180 (centottanta) giorni dalla data limite per il ricevimento delle offerte qualora non si sia proceduto alla stipula del relativo contratto e comunque, decorso tale termine, fino a che non intervenga revoca scritta da parte dell'offerente stesso;
 - d. di non trovarsi nei casi di esclusione, previsti dalle vigenti leggi in materia, per la partecipazione a pubblici appalti;
 - e. di essere in regola con il pagamento dei contributi dovuti agli Enti assicurativi e previdenziali sotto indicati e di avere i seguenti numeri di posizione:
 - INPS di _____ al n. _____;
 - INAIL di _____ al n. _____;
 - f. di aver tenuto conto, nell'offerta, degli oneri per la redazione e l'applicazione del piano di sicurezza fisica dei lavoratori, nonché delle disposizioni contenute nel

- Decreto Legislativo 19/09/94, n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni;
- g. di avere codice fiscale n. _____, partita IVA n. _____, telefono n. _____ e fax n. _____;
- h. di essere iscritta nel Registro Ditte della Camera di Commercio I.A.A. della Provincia di _____ al n. _____, data iscrizione _____, denominazione _____, codice fiscale _____, forma giuridica _____, sede _____, oggetto _____ sociale e/o _____ attività esercitata _____, organo sociale in carica, poteri di rappresentanza _____ e direttore tecnico _____;

In sostituzione un certificato da cui risulti la loro iscrizione, come Ditta Boschiva, alla C.C.I.A. di data non anteriore a tre mesi a quella della gara. Nel caso si tratti di società regolarmente costituite, da detto certificato dovrà risultare che esso è stato rilasciato in base ad atti depositati presso la Camera stessa e dovrà indicare la persona a cui spetta la legale rappresentanza sociale. Il suddetto certificato se non rilasciato dalla C.C.I.A. della Provincia di Frosinone dovrà risultare legalizzato dal Prefetto della Provincia nella quale il concorrente esercita la sua attività. Sono escluse dalle gare le Società di fatto:

- i. di essere in possesso dei requisiti per condurre utilizzazioni boschive appaltate da Enti pubblici e di essere in grado di produrre il relativo certificato rilasciato dal Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato competente per territorio;
- j. che dal certificato generale del Casellario Giudiziale del Tribunale di _____ risulta: _____ (indicare la relativa posizione);
- k. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di regolamento giudiziario, di non aver presentato domanda di concordato e di non avere a carico in corso alcuna delle sopraelencate procedure.

Tale dichiarazione deve essere resa:

- per le ditte individuali: dal titolare e dal direttore tecnico se questi è persona diversa dal titolare;
- per le società commerciali, cooperative e loro consorzi: dal direttore tecnico e da tutti i soci se trattasi di società a nome collettivo; dal direttore tecnico e da tutti gli accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice; dal direttore tecnico e dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza per gli altri tipi di società;

2. **Deposito provvisorio di €.** (...../00 euro), pari all'10% dell'importo a base d'asta, mediante **assegno circolare non trasferibile** intestato a questo Comune.

Tale deposito, servirà a garanzia dell'offerta ed a pagare le spese di aggiudicazione, di contratto, di consegna, di martellata, di misurazione di rilievi, di Direzione Lavori e di collaudo, che sono tutte a totale carico del deliberatario. Tutte le spese sono state calcolate in €, salvo rettifiche e ricalcoli e spese per rogito contratto di vendita. Pertanto, il deliberatario, sarà obbligato a completare il deposito consegnato in sede di gara, entro il termine e nella misura che sarà indicato dall'Ente proprietario. Qualora il deposito non fosse integrato il taglio e lo smacchio saranno sospesi, potrà procedersi alla rescissione del contratto secondo le modalità e con tutte le conseguenze e incameramenti previsti nel capitolato di oneri e tipo.

Ai non aggiudicatari il deposito provvisorio verrà restituito non appena perfezionati gli adempimenti inerenti l'aggiudicazione definitiva.

Art. 6) Incompatibilità

Non possono essere ammessi alla gara:

- a) coloro che abbiano in corso con l'Ente proprietario contestazioni per altri contratti del genere, o che si trovino comunque in causa con l'Ente stesso per qualsiasi altro motivo;
- b) coloro che non abbiano corrisposto al detto Ente le somme dovute in base alla liquidazione di precedenti verbali di collaudo di altre vendite.

Art. 7) Esclusione dall'asta

L'Ente appaltante si riserva la piena ed insindacabile facoltà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, senza rendere note le ragioni del provvedimento e senza che l'escluso abbia diritto ad indennizzo di sorta.

Art. 8) Validità degli obblighi assunti dalle parti

L'aggiudicatario, dal momento dell'aggiudicazione fattagli, resta vincolato per il pieno adempimento degli obblighi assunti verso l'Ente proprietario, il quale invece non è vincolato sino a quando l'aggiudicazione stessa ed il contratto di vendita non abbiano riportato le prescritte approvazioni.

Nel caso di mancata approvazione del verbale di vendita, per la quale l'Ente non è comunque tenuto a specificare i motivi, o nel caso che la detta approvazione non avvenga nei tre mesi dalla stipulazione del contratto, l'aggiudicatario potrà ottenere lo scioglimento del contratto e la restituzione del previsto deposito provvisorio previsto dall'art.5 senza diritto ed alcun indennizzo di sorta.

Art. 9) Verbale di aggiudicazione e domicilio eletto

Il verbale di aggiudicazione, da redigersi su carta da bollo e da sottoscrivere subito dal Presidente della Commissione di gara, dall'ufficiale rogante, dall'aggiudicatario e da due testimoni, terrà luogo, quando approvato, secondo il disposto del precedente articolo, di regolare contratto ed avrà la forza e gli effetti dell'atto pubblico.

Non volendo o non potendo l'aggiudicatario sottoscrivere se ne farà menzione nel verbale e questo gli sarà notificato a norma dell'attuale regolamento di contabilità.

All'aggiudicatario verrà consegnata una copia autentica del contratto di vendita approvato, corredata dalla copia del verbale di aggiudicazione e del capitolato d'oneri.

L'aggiudicatario dovrà eleggere, a tutti gli effetti del contratto, domicilio legale nel luogo ove ha sede l'Ente appaltante.

Art. 10) Deposito cauzionale. Morte, fallimento ed impedimenti dell'aggiudicatario

Entro dieci giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà costituire presso la Tesoreria Comunale, un deposito cauzionale in numerario o in titoli di stato o garantiti dallo Stato a valore di borsa del giorno della gara, a garanzia dell'esatta esecuzione degli obblighi contrattuali nella misura del 10% dell'importo del contratto, ovvero una fidejussione bancaria o assicurativa.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante con conseguente aggiudicazione dei lavori al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione provvisoria di cui sopra, qualora corrisposta a mezzo fidejussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a seguito di richiesta scritta della stazione appaltante. La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria dovranno avere validità per almeno 180

giorni dalla data della gara.

In caso di morte, fallimento o di altro impedimento dell'aggiudicatario, l'ente venditore ha facoltà di recedere dal contratto senza alcun indennizzo.

Art. 11) Rescissione del contratto per mancata cauzione

Se l'Impresa aggiudicataria non costituirà la cauzione stabilita dal precedente art. 10 entro il termine ivi previsto, l'Ente appaltante potrà senz'altro rescindere il contratto dandone comunicazione all'Impresa stessa mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e disporre liberamente per una nuova gara restando a carico dell'impresa medesima l'eventuale differenza in meno della nuova aggiudicazione, esclusa ogni differenza in più e restando inoltre incamerato il deposito provvisorio eseguito per concorrere alla gara.

Art. 12) Consegna del bosco

Con la stessa comunicazione dell'approvazione del contratto di vendita da farsi all'aggiudicatario a mezzo di raccomandata r. r., l'Amministrazione appaltante inviterà l'aggiudicatario stesso a prendere in consegna entro venti giorni il materiale venduto.

La consegna verrà effettuata da un Rappresentante dell'Ente e/o da un tecnico incaricato, previo accertamento della regolarità degli atti e del versamento del deposito cauzionale.

Il tecnico incaricato alla consegna redigerà apposito verbale, firmato dallo stesso, dall'aggiudicatario, dal rappresentante dell'Ente, in cui viene specificato il materiale venduto, i termini e i segnali che ne fissano l'estensione, le prescrizioni da usarsi nel taglio, le piante da rilasciare per riserva, le strade di smacchio e le vie di trasporto del legname, il termine assegnato per il taglio e l'esbosco, a norma del successivo articolo 15

Successivamente copia dell'invito, del contratto di vendita e del verbale di consegna saranno rimessi allo Ispettorato Ripartimentale delle Foreste competente per territorio che provvederà a tutte le operazioni di competenza circa il controllo in fase di esecuzione del taglio.

Se l'aggiudicatario si rifiuta di sottoscrivere il predetto verbale ne saranno specificate le ragioni nel verbale stesso. Ove però egli rifiuti le condizioni della presa in consegna del materiale venduto, essa si ha come non avvenuta.

Su richiesta dell'aggiudicatario e qualora l'Ente appaltante lo ritenga opportuno, gli potrà essere data eccezionalmente, entro il termine prefisso, la consegna fiduciaria del materiale venduto, omettendo il sopralluogo, e sempre che nella domanda l'aggiudicatario abbia assicurato la piena conoscenza del capitolato d'oneri e degli obblighi relativi nonché dei limiti della zona da utilizzare.

Nel caso che l'aggiudicatario non si presenti ad assumere la consegna e questa comunque non avvenga entro i limiti stabiliti dai precedenti commi del presente articolo la durata dell'utilizzazione ed ogni altro termine e conseguenza derivante dall'applicazione del presente capitolato decorreranno a tutti gli effetti dal ventesimo giorno dalla avvenuta notifica dell'approvazione dell'aggiudicazione anche se la consegna avvenga successivamente.

Trascorsi tre mesi senza che l'Impresa aggiudicataria abbia presa regolare consegna del lotto venduto, l'Ente proprietario potrà procedere a norma del precedente art. 11 alla rescissione del contratto con i conseguenti provvedimenti ed incamerando il deposito cauzionale e quello provvisorio.

Art. 13) Pagamento del prezzo di aggiudicazione

L'aggiudicatario dovrà pagare il prezzo di aggiudicazione in valuta legale al Tesoriere dell'Ente stesso nel seguente modo: in tre soluzioni di cui:

- la prima rata pari al % del prezzo di aggiudicazione alla stipula del contratto;
- la prima rata pari al 50 % del prezzo di aggiudicazione alla stipula del contratto;
- la seconda rata pari al 50% del prezzo di aggiudicazione entro il termine perentorio del 30.03.2012.

Nella seconda rata verrà scomputato il deposito provvisorio effettuato in fase di gara.

In caso di ritardo decorreranno a favore dell'Ente proprietario gli Interessi legali sulle somme non pagate: interessi che saranno liquidati in sede di collaudo. Qualora poi il ritardo durasse oltre un mese, l'Ente stesso potrà procedere alla rescissione del contratto con le modalità stabilite dall'ultimo comma del precedente articolo 12.

Art. 14) Giorno di inizio lavori

L'aggiudicatario dovrà indicare all'Amministrazione dell'Ente, al Coordinamento Provinciale e alla Stazione Forestale ed all'Ente sub-delegato, il giorno in cui avranno inizio i lavori nel bosco, dopo aver allestito il cantiere forestale in base all'art.65 de Regolamento Regionale n.7/05

Art. 15) Termine del taglio. Proprietà del materiale non tagliato in tempo

Il taglio delle piante e lo sgombero del materiale legnoso e dei rifiuti della lavorazione dovranno terminare entro 12 mesi dalla consegna, salvo eventuali proroghe concesse a titolo dell'art. 16.

Il legname e la legna non tagliati e i prodotti non sgomberati entro i termini suindicati passeranno gratuitamente in proprietà dell'Ente rimanendo pur sempre l'aggiudicatario responsabile di ogni spesa e conseguenza per il mancato sgombero e di quant'altro possa verificarsi per tale inosservanza.

Art. 16) Proroghe

La proroga dei termini stabiliti dall'art. 15 per il taglio e lo sgombero dei prodotti dovrà essere chiesta, previo nulla osta dell'Ente proprietario.

La proroga potrà comportare la corresponsione all'Ente di un indennizzo da valutarsi insindacabilmente dall'Ente proprietario.

Art. 17) Sub - appalti

L'aggiudicatario non potrà cedere ad altro né in tutto né in parte gli obblighi e i diritti relativi al presente contratto. La inosservanza di tale obbligo consente alla Amministrazione dell'Ente di avvalersi della rescissione del contratto e di tutti i conseguenti provvedimenti previsti dall'ultimo comma del precedente art. 12.

Art. 18) Rispetto delle leggi forestali

L'aggiudicatario, nella utilizzazione del lotto venduto, è obbligato alla piena osservanza sia delle norme stabilite dal presente capitolato sia dei regolamenti e delle leggi forestali in vigore.

Art. 19) Rilevamento danni

Il rilevamento di eventuali danni, sia durante l'utilizzazione, nonché alla fine della lavorazione, è di competenza degli Agenti forestali giurisdizionalmente competenti.

Dei verbali inerenti tale rilevamento terrà conto il Collaudatore in fase di liquidazione definitiva.

Contemporaneamente, per le infrazioni alle leggi e regolamenti in vigore, gli Agenti

forestali daranno corso ai provvedimenti contravvenzionali.

Art. 20) Divieto di introdurre altro materiale e di lasciare pascolare animali.

E' proibito all'aggiudicatario di introdurre nel bosco materiale proveniente da altre lavorazioni e di lasciar pascolare animali da tiro od altri.

Art. 21) Modalità del taglio.

Il taglio dei polloni deve essere eseguito a superficie netta, il più vicino possibile al terreno.

In presenza di alberi di alto fusto, il taglio deve essere effettuato il più possibile vicino al suolo, salvo nei casi in cui la ceppaia possa svolgere una funzione di trattenuta (neve, massi); il taglio deve essere effettuato ad altezza adeguata alla funzione suddetta.

Quando l'abbattimento di piante può danneggiare altre piante e/o il novellame sottostante, è prescritto l'uso dei paranchi.

Il taglio dovrà essere effettuato, con strumenti idonei, a perfetta regola d'arte, a superficie liscia, inclinata o convessa e senza lacerare la corteccia.

Anche i monconi e le piante danneggiate, da abbattere dietro assenso dell'amministrazione dovranno essere recisi a perfetta regola d'arte.

Comunque, per le piante martellate, il taglio dovrà aver luogo al disopra dell'impronta del martello.

E' fatto assoluto divieto tagliare le piante ad "Invecchiamento Indefinito" contrassegnate con un anello, la simbologia II, numerate progressivamente sul fusto ed un puntino alla base, con vernice bianca.

Art. 22) Penalità per mancata conservazione delle impronte del martello. ceppaie mal recise e tagliate in epoca di divieto.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di conservare intatti ed in modo che siano sempre visibili il numero e l'impronta del martello forestale impressi in apposita specchiatura alla base delle matricine oltre il doppio turno destinate al taglio.

Per le sottoindicate infrazioni vengono stabilite a carico dell'aggiudicatario le seguenti penalità:

- 1) Euro 5,00 per ogni impronta cancellata o resa illegibile;
- 2) Euro 10,00 per ogni ceppaia non recisa ad opera d'arte, secondo le vigenti prescrizioni di massima e le norme del presente capitolato;
- 3) Euro 10,00 per ogni ceppaia recisa nel caso di esecuzione del taglio durante il periodo di divieto

Per le infrazioni vengono stabilite a carico dell'aggiudicatario le penalità di cui agli art.133 del Regolamento Forestale

Art.23) Indennizzo per tagli irregolari, abusivi e taglio di piante ad "Invecchiamento Indefinito"

Nell'abbattere gli alberi si useranno tutti i mezzi suggeriti dalla buona pratica silvocolturale per non rompere, scortecciare o ledere in qualsiasi maniera le piante circostanti. Per ogni pianta non martellata o comunque non assegnata al taglio che venga utilizzata, stroncata o danneggiata dall'aggiudicatario o dai suoi dipendenti in modo così grave da obbligarne l'abbattimento, l'aggiudicatario stesso pagherà all'Ente proprietario il doppio del valore di macchiatico da determinarsi sulla base del prezzo di mercato all'atto del collaudo, senza pregiudizio per le sanzioni penali previste dalla legislazione vigente.

Per ogni pianta destinata ad invecchiamento Indefinito che risulta contrassegnata con tre anelli al tronco, due punti sul fusto ed uno alla base, che venga utilizzata, stroncata o danneggiata dall'aggiudicatario o dai suoi dipendenti in modo così grave da

obbligarne l'abbattimento, l'aggiudicatario stesso pagherà all'Ente proprietario una penalità a pianta di €.**100,00** oltre il doppio del valore di macchiatico da determinarsi sulla base del prezzo di mercato all'atto del collaudo, senza pregiudizio per le sanzioni penali previste dalla legislazione vigente.

In caso di danni minori, l'indennizzo sarà determinato a giudizio del collaudatore .

Le penali stabilite dal presente Capitolato saranno versate all'Amministrazione comunale.

Art. 24) Sospensione del taglio

L'Ente sub-delegato e il Coordinamento Provinciale del C.F.S. competente, previo avviso alla Amministrazione dell'Ente, si riserva la facoltà di sospendere, con comunicazione spedita con raccomandata A.R.. all'aggiudicatario, il taglio e anche lo smacchio qualora, malgrado gli avvertimenti degli Agenti Forestali, questi persista nella utilizzazione del bosco non in conformità alle norme contrattuali ed alle vigenti disposizioni di legge in materia forestale.

Qualora dalla continuazione dell'utilizzazione non in conformità a quanto stabilito dalle norme contrattuali e dalle vigenti leggi forestali in materia, potessero derivare danni tali da compromettere la consistenza boschiva del lotto, la sospensione in parola può essere fatta verbalmente dagli Agenti forestali salvo ratifica del Coordinamento Provinciale del C.F.S. competente e salva all'Amministrazione dell'Ente la facoltà di avvalersi della rescissione del contratto e dei conseguenti provvedimenti come al precedente art. 12.

In ogni caso l'utilizzazione non potrà essere ripresa fino a quando l'aggiudicatario non avrà provveduto al pagamento degli eventuali danni arrecati come da stima provvisoria del Coordinamento predetto salva la loro determinazione definitiva in sede di collaudo.

Art. 25) Ripulitura della tagliata

L'allestimento, la ripulitura della tagliata dai residui della lavorazione e la concentrazione ed esbosco dei prodotti, andranno eseguiti nel periodo e secondo le modalità previste dal Reg. Regionale n. 7/2005 agli art. 67 e 68. Per ogni 10 are, o frazione di tale superficie, di terreno non allestito o sgomberato in violazione di detti articoli, sarà applicata una penale di €. 100,00.

Art. 26) Obblighi dell'aggiudicatario per i passaggi e la viabilità in genere

L'aggiudicatario è obbligato :

- 1) a tenere sgomberi i passaggi e le vie nella tagliata in guisa che vi si possa transitare liberamente;
- 2) a spianare la terra mossa per le operazioni permesse nel lotto boschivo;
- 3) a riparare le vie, i ponti, i ponticelli, i termini, le barriere, le siepi, i fossi, ecc. danneggiati o distrutti e qualunque altro guasto arrecato al bosco nel taglio e nel trasporto del legname;
- 4) ad esonerare e rivalere comunque l'Ente anche verso terzi per ogni e qualunque fatto derivante dall'utilizzazione dei predetti passaggi, vie, ecc.

Per il mancato rispetto di quanto previsto al presente articolo, l'aggiudicatario è tenuto al pagamento di una penale da €. 50,00 a €. 200,00, a decametro a stima del collaudatore.

Art. 27) Costruzione capanne

L'aggiudicatario non potrà costruire nel bosco tettoie, capanne ed altri manufatti senza espressa autorizzazione dell'Ente. L'autorizzazione è vincolata al parere favorevole dell'Autorità Forestale e dell'Ente sub delegato che provvederà altresì a designare il luogo

ove potranno avvenire le costruzioni, da effettuare solo con il legname di proprietà dell'aggiudicatario stesso, il quale dovrà altresì distruggerle e sgomberarle allo spirare del termine stabilito con l'art. 15 del presente Capitolato d'oneri, trascorso il quale passeranno gratuitamente in piena proprietà dell'Ente.

Art. 28) Carbonizzazione

La carbonizzazione nel bosco è permessa con le modalità stabilite nel Regolamento Forestale n.7/2005 art.72 e 73.

Art. 29) Divieto di apertura di nuove vie e di nuove aie carbonili. Penalità.

Il trasporto dei prodotti si farà per le vie esistenti che, all'occorrenza, saranno indicate dagli Agenti forestali competenti per il territorio. La carbonizzazione si farà nelle aie carbonili preesistenti.

L'apertura di nuove aie carbonili o di nuove vie e l'allargamento di quelle esistenti sono subordinate all'autorizzazione del competente Ufficio, nel rispetto ed in applicazione al Regolamento Forestale n.7/2005.

Per ogni ettometro di via aperta o ampliata senza autorizzazione ed assegno, l'aggiudicatario pagherà una penale di Euro 1.100,00; mentre per ogni ceppaia devitalizzata dal passaggio dei mezzi pagherà €. 30,00.

Per ogni aia carbonile aperta senza autorizzazione ed assegno, pagherà una penale di Euro 50,00.

Art.30) Novellame e rigetti

Il deliberatario è obbligato a rispettare il novellame e i rigetti delle ceppaie, secondo quanto disposto dagli artt. 67 e 68 del Regolamento Regionale n.7/05. In tale ottica, il frascome, qualora non asportato, dovrà essere sistemato in modo da non impedire l'affermazione del novellame e dei rigetti delle ceppaie.

Per ogni ara o frazione di ara di novellame distrutto o danneggiato e per ogni ara o frazione di ara in cui la rinnovazione agamica sarà stata danneggiata, il deliberatario pagherà una penale di Euro 60,00, se il danno è da ritenersi inevitabile, e di Euro 150,00 se il danno poteva essere evitato, a stima del collaudatore. Nel caso che il danno sia rilevabile a carico della rinnovazione agamica di singole ceppaie, l'aggiudicatario pagherà una penale di Euro 5,00, se il danno è da ritenersi inevitabile, e di Euro 15,00 se il danno poteva essere evitato, a stima del collaudatore.

Art. 31) Collaudo

Alla scadenza del termine originario o prorogato dell'utilizzazione, questa si intende chiusa. Tale chiusura potrà essere anticipata all'eventuale antecedente data di ultimazione qualora l'aggiudicatario ne dia comunicazione raccomandata all'Ente e al Coordinamento Provinciale del C.F.S.: in tal caso la chiusura prende data peraltro dall'arrivo di tale comunicazione all'Ente proprietario.

Per l'esecuzione del collaudo l'Ente, entro 6 mesi dalla data di chiusura dell'utilizzazione come avanti determinata, designerà un proprio tecnico. L'aggiudicatario ed il rappresentante dell'Ente saranno invitati ad intervenire al collaudo al quale potranno anche farsi rappresentare; in caso di mancato intervento il collaudo verrà eseguito in loro assenza.

Il collaudo eseguito come sopra ha valore di lodo arbitrale non soggetto ad appello o ricorso.

Tutte le spese di collaudo sono a carico dell'Ente appaltante che si rivarrà sul deposito provvisorio di cui al precedente art. 5.

Art.32) Disponibilità della cauzione

L'amministrazione dell'Ente potrà rivalersi senza altro direttamente sulla cauzione, nonché contro l'aggiudicatario, in base alle risultanze del verbale di collaudo, per quanto attiene alla stima dei danni ivi contenuta ed agli altri addebiti ivi ritenuti.

Art. 33) Interessi sulle penalità ed indennizzi

Le somme che l'aggiudicatario dovesse versare all'Ente per indennizzi o penalità saranno pagate al più tardi entro otto giorni dalla notificazione del verbale amministrativo o di collaudo dell'utilizzazione, e con le modalità contemplate nell' art. 23. In caso di ritardo, l'aggiudicatario dovrà versare anche gli interessi legali, salva ogni azione dell'Ente.

Art.34) Assicurazione operai

L'aggiudicatario risponderà in ogni caso direttamente tanto verso l'Ente quanto verso gli operai e chiunque altro, dei danni alle persone ed alle cose, qualunque ne sia la natura e la causa, rimanendo a suo completo carico sia ogni spesa e cura preventiva atta ad evitare danni sia il completo risarcimento di essi.

Egli è obbligato a provvedere a termine di legge a tutte le varie assicurazioni previste dalle vigenti disposizioni nei confronti degli operai e dei lavori. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato, in linea di massima, alla presentazione da parte dell'aggiudicatario delle attestazioni rilasciate dagli istituti competenti comprovanti l'adempimento dell'obbligo di cui sopra.

Art. 35) Passaggio in fondi di altri proprietari

L'Ente proprietario non assume alcuna responsabilità né oneri per eventuali passaggi o piazze di deposito da formarsi in fondi di altri proprietari.

Art.36) Responsabilità dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario sarà responsabile, fino all'esecuzione del collaudo, di tutti i danni da chiunque e contro chiunque commessi che si dovessero verificare nella zona assegnata per il taglio e lungo le zone attraversate per l'esbosco ed il trasporto, esonerando e rivalendo l'Ente di qualsiasi azione e responsabilità al riguardo.

Art.37) Svincolo del deposito cauzionale

Avvenuto il collaudo, il lotto aggiudicato si intende riconsegnato all'Ente proprietario: il deposito cauzionale e la eventuale eccedenza del deposito per spese non saranno svincolati se non dopo che, da parte dell'Autorità tutoria dell'Ente e da parte dello aggiudicatario, sarà stata regolata ogni pendenza amministrativa, sia verso terzi per qualsiasi titolo dipendente dall'esecuzione del contratto, sia verso l'Ente stesso e salvo sempre il disposto degli artt.33 e 35.

Con il ritiro della cauzione il deliberatario rinuncia a qualsiasi diritto, azione o ragione verso l'Ente per motivi comunque attinenti al presente contratto.

Art.38) Oneri ed obblighi diversi a carico dell'aggiudicatario. Responsabilità dell'aggiudicatario

Nell'esecuzione di tutti i lavori, l'aggiudicatario deve adottare tutti i procedimenti e le cautele necessarie a garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le

disposizioni e norme in vigore in materia antinfortunistica, delimitando il cantiere forestale con l'opportuna cartellonistica (D.Lvo 626/94; D.Lvo 494/96 e successive modificazioni ed integrazioni).

Art.39) Infrazioni non contemplate

La valutazione dei danni derivanti dalle infrazioni alle clausole e condizioni del presente capitolato d'oneri che non sia stata prevista sarà fatta dal collaudatore.

Art.40) Richiamo alla contabilità Generale dello Stato

Per quanto non disposto dal presente capitolato si applicheranno le norme inerenti la contabilità generale dello Stato.

Art. 41) Conoscenza del capitolato da parte dell'aggiudicatario

L'approvazione del presente contratto, secondo il disposto contenuto nel precedente articolo 5, è subordinata al rilascio da parte dell'aggiudicatario della seguente dichiarazione scritta di suo pugno, e da lui firmata in calce: A tutti gli effetti dell'art. 1341 cod. civ., il sottoscritto aggiudicatario dichiara di aver preso piena visione e cognizione dei precedenti articoli del su esteso capitolato, e di approvarli tutti specificatamente.

B) CONDIZIONI SPECIALI

Art. 42) Piante a dote del bosco da riservare dal taglio

L'aggiudicatario ha l'obbligo di riservare dal taglio N. 1888 piante, di cui:

- N.1177 matricine del turno, comprese quelle ricadenti nelle aree di saggio e relativi polloni d'angolo, contrassegnate al fusto con anello circolare e punto alla base in vernice bianca;
- N. 548 matricine di vecchi turni tutte contrassegnate al fusto con anello circolare e punto alla base in vernice bianca;
- N. 75 piante di confine contrassegnate al fusto con doppio anello circolare con vernice bianca di cui 54 appartenenti alla P.F.n.71 e 73, e n.27 per delimitazione particelle private all'interno del lotto;

N. 61 piante ad Invecchiamento Indefinito contrassegnate con un anello , la simbologia II , numerate progressivamente sul fusto ed un puntino alla base, con vernice bianca.

Vanno rilasciate, inoltre, piante secche(indicate con una X) o comunque, contenenti eventuali rifugi, nidi o tane costituenti un micro-ambiente ideale per la fauna presente, compatibilmente con le esigenze di ordine fitopatologico, nonché, ove è possibile, preservare le piante di specie diverse, arboree ed arbustive, i cui frutti (pomi, bacche, drupe) sono appetiti dalla fauna selvatica. In caso di inadempienza sarà imposta una penale sulla base di quanto previsto nei precedenti articoli del presente capitolato.

Art. 43) Pulizia del bosco

Contemporaneamente al taglio delle piante e dei polloni utilizzabili, l'aggiudicatario ha l'obbligo di tagliare i monconi e tutte le ceppaie danneggiate e cespugliate, rinettando

la tagliata. In caso di inadempienza sarà applicata una penale di €. 50,00 per ogni ara o frazione di ara non rinettata; €. 5,00 per ogni moncone non tagliato ed €. 5,00 per ogni cespuglio limitante l'affermazione del bosco.

Il sottobosco va tagliato in quei casi in cui possa entrare in competizione con la rinnovazione delle specie forestali, in particolare se costituito da specie invadenti quali il rovo, la vitalba e altre; l'edera sarà eliminata solo se costituisca reale pericolo per le matricine da rilasciare. La dove l'eliminazione del sottobosco comporti un'eccessiva esposizione del suolo, esso sarà mantenuto.

In tutte le altre possibili situazioni l'aggiudicatario dovrà orientare la sua opera al mantenimento della massima varietà floreale del bosco, qualora ciò non comprometta le sue capacità produttive e di conservazione del suolo.

L'aggiudicatario è tenuto a rimuovere dalla superficie al taglio i rifiuti speciali già presenti al momento della consegna o che vi vengano depositati in tempi successivi fino alla data del collaudo, a meno che tale rimozione non comporti un danno ambientale maggiore rispetto alla permanenza in loco di tali rifiuti.

La superficie in utilizzazione dovrà, inoltre, essere tenuta costantemente sgombra dai residui solidi urbani abbandonati durante il periodo di consegna del bosco.

Per le inadempienze, in fase di collaudo saranno applicate, oltre alle sanzioni amministrative e penali previste, la penalità di €. 200,00 per ogni esemplare costituente rifiuto speciale e di €. 20,00 per ogni elemento classificabile nei rifiuti solidi urbani.

Art. 44) Modalità di esbosco

L'esbosco va effettuato esclusivamente con animali da soma e/o con piccoli idonei mezzi meccanici gommati ; l'accesso ai mezzi di una certa consistenza è limitata alle strade di esbosco carrabili che, in caso di alterazione della superficie, dovranno essere ripristinate e rese praticabili. In caso di inadempienza sarà imposta una penale sulla base di quanto previsto nei precedenti articoli del presente capitolato.

Art. 45) Ripristino area di intervento

A conclusione dei lavori, l'interessato deve ripristinare, sistemare, ripulire l'area di intervento e rimuovere la cartellonistica affissa ai sensi dell'art. 65 del Reg. n.7 del 18 aprile 2005. In caso di inadempienza sarà imposta una penale a discrezione del collaudatore.

Art. 46) Accantonamento

L'Ente proprietario, che non ha presentato agli Uffici Regionali il Piano di Gestione e di Assestamento forestale per l'approvazione, è obbligato a prelevare dall'importo di aggiudicazione una somma nella misura del 20% dell'importo stesso ed accantonarla ai sensi del comma 3 dell'art.21 della Legge Forestale. Tali somme dovranno essere utilizzate per la realizzazione di opere di miglioramento del patrimonio silvo-pastorale dell'Ente con le modalità di cui all'art.26 del Regolamento n. 7/1005.

Art. 47) Uso civico a favore della cittadinanza

In caso di richiesta la Ditta aggiudicatrice è obbligata a consentire ai cittadini di Colleparado(Fr) la raccolta del frascume e dei residui di lavorazione. Nell'eventualità che tale disposizione sia disattesa sarà applicata una penale di €. 50,00(euro cinquanta/00) per ogni contestazione.

Art. 48) Segnalazioni

L'aggiudicatario è tenuto a segnalare tempestivamente all'Ente proprietario e al Comando Stazione Forestale competente per territorio qualsiasi danno di tipo ambientale o patrimoniale che si verifichi all'interno della tagliata, anche se arrecato dall'aggiudicatario stesso. La mancata segnalazione comporterà il raddoppio delle penalità previste in questo capitolato d'oneri.

Art. 49) Reperibilità del responsabile di cantiere

L'aggiudicatario dovrà assicurare sul luogo dell'utilizzazione la presenza del responsabile del cantiere (il legale rappresentante della Ditta o un suo uomo di fiducia) o quantomeno la sua pronta reperibilità nell'orario di normale attività lavorativa e nei periodi dell'anno in cui è consentita l'attività silvana. In caso di mancata reperibilità sarà applicata una penale di €. 50,0 (€. cinquanta/00) per ogni inadempienza.

Art. 50) Recinzione della tagliata

L'aggiudicatario deve provvedere ad eseguire la recinzione del lotto utilizzato con due ordini di filo spinato disposti in modo da impedire l'accesso del bestiame alla superficie in rinnovamento. Si dovrà evitare, la dove è possibile, di fissare il filo con cambrette su piante. Per ogni pianta interessata dal filo ritenuta evitabile dal collaudatore, verrà applicata una penale di €.5,0.

Art. 51) dichiarazione di presa visione del capitolato

A tutti gli effetti dell'art. 1341 cod. civ., il sottoscritto aggiudicatario dichiara di aver preso piena visione e cognizione dei precedenti articoli del su esteso capitolato, e di approvarli tutti specificatamente.

..... lì

FIRMA DELL'AGGIUDICATARIO
